

**COMUNE DI NEMBRO**  
*(Provincia di Bergamo)*

Approvato con  
Delibera del Consiglio  
Comunale n. \_\_\_\_\_  
Del \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 7 - RIMBORSI

Articolo 8 - CONTENZIOSO

Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

### **CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 11 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 12 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 13 - BASE IMPONIBILE

Articolo 14 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 15 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 16 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 17 - ASSIMILAZIONI

Articolo 18 - ESENZIONI

Articolo 19 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 20 - VERSAMENTI

Articolo 21 - DICHIARAZIONE

### CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 22 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 23 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 24 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 25 - BASE IMPONIBILE

Articolo 26 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 27 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 28 - VERSAMENTI

Articolo 29 - DICHIARAZIONE

### CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 30 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 31 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 32 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 33 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 34 BASE IMPONIBILE

Articolo 35 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 36 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 37 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 38 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 39 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 40 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 41 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 42 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 43 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 44 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 45 ESENZIONI

Articolo 46 RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Articolo 47 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 48 VERSAMENTI

Articolo 49 DICHIARAZIONE

Articolo 50 CRITERI PER DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RIFIUTI RACCOLTI A DOMICILIO

Articolo 51 ACCERTAMENTO

Articolo 52 RISCOSSIONE

Articolo 53 CONFERIMENTI AL CENTRO DI RACCOLTA

## CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

### Articolo 30

#### ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Fino alla determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dai rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevista dall'art. 18, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 22/1997, e successive modificazioni, si considerano assimilati agli urbani le seguenti tipologie di rifiuto:

1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs n. 22/1997;
2. Rifiuti di carta, cartone e similari;
3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristalli;
4. Imballaggi primari;
5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
10. Paglia e prodotti di paglia;
11. Scarti di legno proveniente da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
12. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. Feltri e tessuti non tessuti;
14. Pelli e simil-pelle;
15. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16. Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
22. Nastri abrasivi;
23. Cavi e materiale elettrico in genere;
24. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
25. Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta, ortaggi e simili;
26. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

27. Accessori per l'informatica.

### **Articolo 31 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
  - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  - Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ed eccezione delle aree scoperte operative;
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.  
Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche non occupate servite da utenze condominiali oppure utenze comuni ad più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono esclusi i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata e relative pertinenze, che risultino inutilizzati, vuoti o chiusi.

### **Articolo 32 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, art. unico legge 147 del 2013).
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
  4. In caso di utilizzo di alloggi affittati in modo saltuario o occasionale, il tributo è dovuto dal proprietario dell'immobile.
  5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 33**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Nembro relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

### **Articolo 34**

#### **BASE IMPONIBILE**

1. La superficie dei locali assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. (commi 645 e 648, art. unico legge 147 del 2013).
2. La superficie assoggettabile al tributo corrisponde a quella risultante dal DOCFA telematico. Nel caso in cui detto documento non fosse disponibile, la superficie assoggettabile viene calcolata, per gli immobili ad uso abitativo, computando l'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti DPR 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per gli immobili destinati ad usi diversi si utilizzerà il dato catastale della consistenza, qualora disponibile.
4. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. E' fatta salva la facoltà del contribuente di produrre documentazione a supporto di una minore definizione della superficie assoggettabile al tributo.

### **Articolo 35**

#### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31)
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
6. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.
7. Le tariffe approvate entro il termine di cui al comma 6 hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è approvata entro tale termine si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

#### **Art. 36**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 37**

#### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà



diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte producono effetti:
  - dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
  - dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

### **Art. 38**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 39**

#### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile (IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il tributo è dovuto per intero, per il numero dei componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<b>Tabella A</b> Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>Da</b>	<b>a</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 50 metri quadrati</b>		<b>1</b>
<b>50,01</b>	<b>70,00</b>	<b>2</b>
<b>70,01 e oltre</b>	<b>Oltre</b>	<b>3</b>

Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, Per il numero dei componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<b>Tabella A</b> Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>Da</b>	<b>a</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 50 metri quadrati</b>		<b>1</b>
<b>50,01</b>	<b>70,00</b>	<b>2</b>
<b>70,01 e oltre</b>	<b>Oltre</b>	<b>3</b>

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza e fatta salva diversa dichiarazione presentata dall'utente.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

#### **Art. 40**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 41**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Articolo 42**

### **TARIFFA GIORNALIERA**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale e le delibere comunali in applicazione.

#### **Art. 43**

### **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, con altezza inferiore a m. 1,50;
  - gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 44**

#### **RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento nel caso di:
  - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso limitato o discontinuo, a condizione:
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
    - che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

2. Il tributo è ridotto nella parte variabile al 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
3. La superficie delle aree scoperte industriali e artigianali utilizzate per lo svolgimento di attività pertinenziali a quella principale, ai fini dell'applicazione del tributo viene conteggiata al 50% della superficie stessa. La superficie delle aree scoperte delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti viene conteggiata al 25% della superficie stessa. La categoria del tributo applicata alle aree scoperte è la medesima di quella riferita all'attività principale o prevalente.
4. I servizi sociali del Comune valuteranno annualmente l'assegnazione di sacchi gratuiti a particolari categorie di contribuenti.
5. Ai sensi dell'art. 9 bis della legge 23/05/2014, n. 80, viene applicata in misura ridotta di due terzi la TARI relativa ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), che percepiscono una pensione nei paesi di residenza.
6. In particolari situazioni di emergenza è facoltà del Comune deliberare annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni in aggiunta a quelle previste nel presente Regolamento.

#### **Articolo 45 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Il tributo non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Nembro che insistono sul suo territorio.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, (ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate).

#### **Articolo 46 RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione, stabilita annualmente in base al piano

finanziario, della parte variabile della tariffa, a decorrere dal 1° agosto 2014. La riduzione per le utenze che avviano la pratica del compostaggio domestico, è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare entro il 31 maggio 2014.

2. In qualunque momento potrà essere richiesto, da parte degli incaricati del Comune, l'accesso presso l'utenza al fine di verificare l'effettiva effettuazione della pratica del compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste della suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro oltre alle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni o integrazioni.
4. La cessazione della pratica del compostaggio deve essere comunicata per iscritto compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune
5. Fino al momento della comunicazione dell'interruzione della pratica, ogni utenza continua ad essere soggetta a controlli periodici da parte degli incaricati del Comune e conseguentemente alle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto del presente regolamento.
6. Non possono richiedere la riduzione i cittadini che praticano il compostaggio sull'orto sociale.
7. La riduzione è concessa solamente al nucleo familiare affittuario o titolare di un diritto reale sul terreno ove si pratica il compostaggio. Una sola compostiera o cumulo/buca può intercettare il rifiuto umido al massimo di 3 nuclei famigliari.
8. La gestione del composter o cumulo/buca non deve provocare in modo apprezzabile diffusione di odori molesti per non arrecare disturbo al vicinato.

#### **Articolo 47**

### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, comprese le superfici di calpestio strettamente necessarie al funzionamento di quelle attrezzature; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
3. In particolare non sono soggette a tariffa:
  - le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,

fienili e simili depositi agricoli;

- Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale sono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata su richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RIDUZIONE sulla superficie DEL</b>
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	<b>20%</b>
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	<b>20%</b>
PASTICCERIE	<b>20%</b>
LAVANDERIE	<b>20%</b>
VERNICIATURA	<b>20%</b>
GALVANO TECNICI	<b>20%</b>
FONDERIE	<b>20%</b>
ROSTICCERIE	<b>20%</b>
FALEGNAMERIE	<b>20%</b>
AUTOCARROZZERIE	<b>20%</b>
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	<b>20%</b>
GOMMISTI	<b>20%</b>

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - Comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, e allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **Articolo 48 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00.
3. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
4. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti terzi aventi i requisiti di legge
5. Le scadenze dei pagamenti vengono stabilite annualmente con apposita delibera.

## **Articolo 49 DICHIARAZIONE**

### **Obbligo di dichiarazione:**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro 30 giorni** dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, **utilizzando** gli appositi moduli.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:
  - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno,



- e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d. la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali ;
  - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Articolo 50**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RIFIUTI RACCOLTI A DOMICILIO**

1. Il prezzo di vendita dei sacchi per la raccolta dei rifiuti organici (fino al 31 luglio 2014) e indifferenziati è determinato dalla Giunta Comunale, in relazione alle spese che l'ente gestore sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Quest'ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi del servizio;
2. Si precisa che a decorrere dal 1° agosto 2014 gli utenti non saranno più obbligati ad acquistare i sacchi biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici con il marchio "Comune di Nembro – Serio Servizi Ambientali Srl". Pertanto il costo del servizio di raccolta dei rifiuti organici sarà coperta dalle tariffe determinate annualmente dal piano finanziario.

## **Articolo 51**

### **ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto

passivo, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.(aggiunto)
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di accertamento e riscossione, si applica il Regolamento generale delle entrate comunale.

## **Articolo 52 RISCOSSIONE**

1. Il Comune invia ai contribuenti, prima della scadenza della prima rata, un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo dello stesso. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza tramite lo sportello tributi comunale.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento viene inviato un sollecito bonario, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento tributario.

## **Articolo 53 CONFERIMENTI AL CENTRO DI RACCOLTA**

Le utenze che conferiscono determinate tipologie di rifiuto, disciplinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, presso l'area comunale attrezzata sita in via Marconi devono corrispondere una tariffa in base alla tipologia ed al peso del rifiuto conferito.

La tariffa da corrispondere per le utenze domestiche è indicata sull'avviso di pagamento del tributo principale dell'anno successivo, mentre per le utenze non domestiche viene emesso un avviso di pagamento separato.

Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale.

**Articolo 54**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno di approvazione.

## ALLEGATO A

### Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

\*\*\* *Tabella nel caso di Comune con più di 5.000 abitanti: \*\*\**

01. Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto, poste, sindacati, partiti
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, oreficerie, ortopedia, arredamento, auto-moto-biciclette, profumeria, ottica, colorificio, gioiellerie ed altri beni durevoli
14. Edicole, farmacia, tabaccaio, erboristeria, plurilicenze
15. Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, videoproduzioni, bottega d'arte, videoteca, fotografo, centro telefonico, caccia-pesca, laborat. orefici
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artig.li tipo botteghe: parrucch., barbiere, estetista, ortop, lavasecco
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, imbianchino, calzolaio, tappezziere, carpentiere, restauro organi, piastrellista, timbrificio, radiatoriparat.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparaz. biciclette, assistenza riparaz. imp. depuraz. acque
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici: produz. biancheria casa, impresa edile, ingrosso bibite, lucidatura stampi, imp. elettrici, impresa pulizie, impianti termosanitari, imbottigliamento vini
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, pizza asporto, pasticceria, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
30. Discoteche, night club
31. Magazzini solo parte fissa
38. Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto, poste, sindacati, partiti **con contenitori carrellati**

39. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub **con contenitori carrellati**

40. Bar, caffè, pasticceria, gelateria **con contenitori carrellati**

41. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, pizza asporto, pasticceria, generi alimentari **con contenitori carrellati**